

STATUTO

DONNICI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS CONTRADA
ERBICELLO

Numero REA: CS - 191761

Codice fiscale: 02814450785

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2006 - Statuto completo	2
--	---

	rappresentanza della società anche in giudizio e la firma	
	sociale.	
	Art. 9) I comparenti tutti costituitisi, quindi, in prima	
	assemblea, procedono, seduta stante, alla elezione delle	
	cariche sociali; il Consiglio di Amministrazione per il primo	
	triennio sarà formato da tre membri e risulta così costituito:	
	- BOZZO Gennaro Presidente	
	- PAGLIARO Arcangelo Consigliere	
	- DODARO Perpaolo Consigliere	
	che presenti accettano e dichiarano che a loro carico non	
	sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla	
	legge.	
	Art. 10) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
	ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31	
	dicembre 2006.	
	Art. 11) Le spese del presente atto e conseguenti sono a	
	carico della cooperativa ed ammontano approssimativamente ad	
	euro 1.000,00 (mille).	
	Art. 12) La società inoltre si dichiara costituita sotto la	
	piena osservanza delle norme contenute in quest'atto ed in	
	quelle stabilite nello Statuto che riporta le norme del	
	funzionamento societario come in appresso articolate:	
	"STATUTO della Società	
	"DONNICI Cooperativa sociale a r.l."	
	TITOLO I	

	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale di tipo B a	
	responsabilità limitata denominata "DONNICI Cooperativa	
	sociale a r.l."	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Cosenza	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel registro delle	
	Imprese.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei	
	soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto	
	salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	

	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa si ispira ai principi mutualistici, di	
	solidarieta', di costruzione di una societa' non strutturata	
	sullo sfruttamento e si propone di incentivare nel territorio	
	la promozione di ogni iniziativa con finalita' sociali	
	(habitat, tempo libero, cultura, servizi di prossimita', di	
	vicinato, attivita' di sicurezza per una migliore vivibilita'	
	nei quartieri); attivita' di spettacolo e ricreative,	
	somministrazione di cibi e bevande, produzione artigianale,	
	attivita' di cura e assistenza alle persone ed agli animali,	
	ecc., allo scopo di elevare le condizioni culturali,	
	professionali e materiali di vita dei soci e della	
	collettivita'.	
	La cooperativa si propone inoltre:	
	- la gestione di ogni attivita' nel settore ambientale e nel	
	campo dei servizi igienici (pulizia e disinfestazione di	
	spazi pubblici e privati);	
	- la manutenzione di strade, fogne, verde;	
	- la manutenzione di fabbricati, ripristini, tinteggiatura ed	
	ogni altra attivita' connessa all'edilizia e al campo dei	
	servizi;	
	- servizi di facchinaggio, di trasporto e minuta carpenteria.	
	detti servizi si potranno svolgere tramite stipula di	

	convenzioni con organismi pubblici e/o privati.	
	- gestione di canili comunali con i servizi di accoglienza	
	dei cani abbandonati e del loro relativo sostentamento nonché	
	l'offerta dei seguenti servizi:	
	- reperibilità nelle 24 ore per il recupero e soccorso si	
	animali feriti o in precarie condizioni di benessere e	
	pericolosi per la pubblica incolumità	
	- la rimozione di eventuali carcasse di animali e successivo	
	incenerimento	
	- il censimento e la prevenzione del randagismo	
	Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita'	
	di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata, non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra	
	attivita' simile, affine o comunque connessa, a quelle sopra	
	elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	

	commerciale, industriale e finanziaria necessarie e utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi per la	
	sola indicazione esemplificativa:	
	1. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società	
	ed altri enti economici e non, comprese le associazioni,	
	riconosciute e non, soprattutto ove ciò si representerà	
	conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale	
	perseguimento delle proprie finalità statutarie.	
	2. Potrà promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata	
	ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	3. Potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la piccola	
	società cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	piccole società cooperative e cooperative.	
	4. Potrà partecipare a gare di appalto e trattative	
	pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli enti	
	pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo	

	sviluppo della societa'.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono	
	superare il numero di venti se l'attivo dello stato	
	patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte	
	le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	1 Soci lavoratori svantaggiati:	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	2 Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	

	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	

	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	1) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	1) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della	
	cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione	
	dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	

	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a 25,00 (euro	
	venticinque e no cent)	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale di importo pari a 25,00 (euro	

	venticinque e no cent). All'atto della sottoscrizione va	
	effettuato il versamento di almeno il 25% della quota	
	sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da	
	versarsi entro 12 (dodici) mesi dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 10	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote	
	corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti,	
	devono essere integralmente liberate al momento della	
	sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	

	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora	
	dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi	
	al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore	
	nominale superi la somma di centomila euro.	
	ART. 11	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale	
	delle quote del socio.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	ART. 12	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 13	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e	
	non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente	
	o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 14	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	

	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai	
	soci a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non	
	hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	

	sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 15	
	ESCLUSIONE	
	L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei	
	confronti del socio:	
	1. che, senza giustificato motivo, non adempia	
	puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la	
	cooperativa;	
	2. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o	
	in contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	3. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di	
	amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della	
	società;	
	4. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	5. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	6. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	7. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	8. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	

	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	ART. 17	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	

	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.,	
	la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi	
	legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a	

	tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni	
	altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di	
	particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed	

	eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o	
	per acquisto di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 19	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	

	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 20	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 21	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	10 integrazioni dei compensi	
	12 aumento gratuito del capitale sociale	

	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	

	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione	
	c) Amministratore Unico	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 25	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	

	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale,	
	salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e	
	purchè in Cosenza.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	

	giorni dalla data della prima.	
	ART. 26	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne	
	abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	

	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia	
	il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 60%+1 dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci.	
	ART. 27	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; il	
	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta; non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 28	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	

	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza	
	da persona eletta dalla maggioranza dei presenti	
	all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un	
	segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e	
	se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio	
	segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi	
	nei regolamenti interni.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	

	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche	
	ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di	
	euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai	
	sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 30	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31	
	COMPOSIZIONE	
	La società può essere amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a	
	tre e non superiore a sette. All'atto della nomina	

	l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti	
	suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; la maggioranza degli	
	amministratori è comunque scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più	
	amministratori.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto	
	fino ad un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	ART. 32	
	COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio o	
	all'Amministratore Unico, il quale è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta all'organo amministrativo:	
	1 deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere, necessari od utili alla realizzazione	

	dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente	
	riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
2	fissare le direttive per l'attività sociale;	
2	formulare programmi annuali e/o pluriennali da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
3	stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base	
	di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici	
	e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
4	redigere i bilanci;	
5	compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
6	stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con	
	Istituti di Credito ed altri Enti;	
7	accettare contributi dello Stato o di altri Enti	
	pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
8	assumere lavori ed assegnarli;	
9	convenire prezzi ed esigerli;	
10	compiere operazioni finanziarie, sia attive sia	
	passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui;	
	aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed	
	utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere	
	assegni all'ordine della società o di terzi a valere su	
	disponibilità liquide o su linee di credito;	
11	rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	

	12 investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	13 deliberare sulla cancellazione, riduzione delle	
	ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	14 deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e	
	ad altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	15 nominare i rappresentanti della cooperativa in seno	
	agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli	
	preferibilmente nel proprio ambito;	
	16 affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	17 promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi	
	Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo	
	di arbitri anche amichevoli compositori;	
	18 fare elezioni di domicilio;	
	19 assumere, sospendere e licenziare il personale	
	dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le	
	mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;	
	20 deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,	
	operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti	
	nel precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non	
	attribuiscano alla competenza dell'assemblea.	

	Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico può	
	delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei	
	suoi componenti. L'organo amministrativo determina il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega; può sempre impartire direttive agli organi	
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla	
	legge di esclusiva competenza del consiglio di	
	amministrazione o dell'Amministratore Unico.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c.	
	ART. 33	
	DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	

	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente	
	(se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	

	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	ART. 34	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del	
	consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	

	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice	
	Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 35	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	

	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 36	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	
	speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della giustizia.	
	ART. 37	

	MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SIANDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli	
	amministratori è riservata all'assemblea.	
	ART. 38	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del	
	collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può	
	essere esercitato da un revisore contabile o da una società	
	di revisione iscritti nel registro istituito presso il	
	ministero della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito	
	dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante	
	al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle	
	tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 39	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	

	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti	
	dei 60% della totalità dei soci.	
	ART. 41	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio	
	patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I.	
	Promocoop Spa.	
	ART. 42	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	

	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 43	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 45	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in	
	liquidazione della società.	
	ART. 46	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 47	

41 di 41